



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la legge 30 marzo 2001, n.152 e successive modifiche e integrazioni recante : "Nuova disciplina per gli Istituti di Patronato e di Assistenza sociale;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 2, della medesima legge n.152 del 2001, il quale prevede che la domanda di costituzione e riconoscimento degli Istituti di Patronato debba essere corredata da un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi, fino al 31 dicembre 2013, in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province;

VISTO, altresì, l'art.16, comma 2, lett.a), della citata legge n.152, che sancisce lo scioglimento degli Istituti di Patronato e la nomina di un liquidatore qualora non sia stato realizzato il suddetto progetto;

VISTA l'istanza avanzata in data 23 giugno 2011 dalla CONFLAVORATORI (Confederazione Italiana Lavoratori), intesa ad ottenere l'approvazione della costituzione dell'Istituto di Patronato e Assistenza Sociale denominato "FAMIGLIA ITALIANA";

VISTO il decreto ministeriale 25 settembre 2012, con il quale è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n.152, in via provvisoria, la costituzione del medesimo Istituto di Patronato;

VISTO il progetto presentato dall'Ente promotore CONFLAVORATORI che prevede l'apertura di sedi del Patronato in 12 regioni e 39 province del territorio nazionale;

CONSIDERATE le risultanze delle ispezioni effettuate dalle Direzioni Territoriali del Lavoro con cui è stata accertata l'esistenza, allo stato, di 15 strutture provinciali del Patronato, distribuite in 6 regioni, come di seguito elencate: Latina, Avellino, Taranto, Caserta, Cosenza, Catanzaro, Salerno, Andria, Altamura, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Ferrara, Foggia, Brescia, Napoli;

VISTO che in fase di verifica già avviata, il Patronato ha proceduto alla variazione anagrafica delle sedi di Ragusa, Crotone, Milano, Messina, Alessandria e Cuneo senza invio della necessaria comunicazione e delle relative motivazioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, non potendosi, pertanto, considerare tali sedi ai fini del riconoscimento definitivo;

VERIFICATA la mancata realizzazione del progetto a causa dell'insufficiente numero di sedi operative sul territorio nazionale rispetto alla previsione normativa;

VISTO il preavviso di rigetto, di cui all'art.10-bis legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, trasmesso all'Ente promotore e al Patronato con nota del 13 settembre 2013, con il quale è stato comunicato il mancato accoglimento dell'istanza;

CONSIDERATO che in riscontro alla comunicazione di preavviso di rigetto non sono emerse argomentazioni ritenute idonee a confutare le motivazioni alla base del non accoglimento dell'istanza, in quanto i rilievi mossi dal patronato sono stati unicamente improntati alla



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

contestazione degli aspetti di natura procedimentale e nulla è stato controdedotto sugli aspetti sostanziali della mancata realizzazione del progetto;

VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di legge per lo scioglimento del Patronato "FAMIGLIA ITALIANA";

RITENUTO pertanto, di dover procedere allo scioglimento dell'Istituto di Patronato e di Assistenza sociale "FAMIGLIA ITALIANA", nonché alla conseguente nomina di un liquidatore;

VISTA la proposta della competente Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative di nominare come commissario liquidatore il dr. Domenico Sapia, in considerazione dei titoli posseduti e l'esperienza professionale maturata nel settore delle revisioni legali, come attestato dal curriculum vitae;

DECRETA

ART.1

1. Ai sensi dell'art.16, comma 2, lett.a), della citata legge 30 marzo 2001, n.152 e successive modificazioni e integrazioni, l'istituto di patronato e di assistenza Sociale "FAMIGLIA ITALIANA", promosso da CONFLAVORATORI, è sciolto con effetto dalla data del presente decreto.

ART.2

1. Dalla medesima data il dr. Domenico Sapia è nominato commissario liquidatore dell'istituto di patronato e di assistenza sociale "FAMIGLIA ITALIANA";
2. Per lo svolgimento delle predette funzioni, al commissario liquidatore spetta un compenso, gravante sull'attivo della liquidazione, in percentuale dell'ammontare dell'attivo da liquidare, in misura non superiore al 5%;
3. Il commissario liquidatore presenta con cadenza semestrale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una dettagliata relazione sullo stato della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali www.lavoro.gov.it, nella sezione "Pubblicità legale" dandone avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ROMA, 20/12/2013

IL MINISTRO

Enrico Cuccia